

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Relazione della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 13 marzo 2018)

Relatore di maggioranza: ANDREA BIANCANI

Relatore di minoranza: SANDRO BISONNI

sulla proposta di legge n. 173

a iniziativa dei Consiglieri Bisonni, Biancani, Giancarli, Micucci, Giacinti, Giorgini

presentata in data 27 novembre 2017

**NORME IN MATERIA DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE
DEI RIFIUTI NELLA REGIONE MARCHE**

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. Questa legge, in attuazione al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017, stabilisce le modalità con le quali i Comuni assolvono ai criteri individuati dal medesimo decreto al fine di:

- a) uniformare le modalità di gestione dei dati;
- b) individuare coefficienti di peso specifico e correttivi ai criteri di ripartizione dei costi uniformi;
- c) promuovere l'applicazione della tariffazione puntuale dei rifiuti.

Art. 2
(Infrastrutture informatiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale realizza le infrastrutture informatiche per l'acquisizione dei dati di rilevazione, misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati.

2. Entro trenta giorni dalla realizzazione delle infrastrutture informatiche di cui al comma 1, tutti i Comuni della regione Marche adottano tali infrastrutture informatiche al fine di adempiere agli obblighi di legge.

Art. 3
(Misura delle frazioni o flussi di rifiuto da raccolta differenziata)

1. Le frazioni o i flussi di rifiuto oggetto della raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali, sono misurati puntualmente determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità conferita da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

Art. 4
(Coefficiente di peso specifico)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale individua, per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto, i coefficienti di peso specifico di ciascuna frazione di rifiuto nell'ambito dei criteri previsti dalla normativa statale e li trasmette a tutti i Comuni della regione Marche.

2. La Giunta regionale, con cadenza annuale e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno, può aggiornare i coefficienti di cui al comma 1.

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, in conformità alle previsioni contenute nel Piano regionale gestione rifiuti approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione 14 aprile 2015, n. 128, promuove l'applicazione in ambito regionale della tariffa puntuale al fine di incentivare prioritariamente il contenimento della produzione dei rifiuti e potenziare la pratica della raccolta differenziata.

2. Per le finalità di cui al comma 1, questa legge, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 (Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati), prevede e favorisce azioni e strumenti finalizzati ad orientare le politiche ed i percorsi amministrativi dei comuni diretti all'implementazione della tariffa puntuale.

Art. 2
(Infrastrutture informatiche)

1. I Comuni che applicano il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico si dotano delle infrastrutture informatiche di cui al comma 3 dell'articolo 3 del d.m. 20 aprile 2017 e adottano un sistema di archiviazione dei dati in grado di interfacciarsi con il sistema informatico regionale amministrato dalla Sezione regionale del catasto rifiuti (S.R.C.R.).

Art. 3
(Tavolo tecnico istituzionale)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale si avvale del Tavolo tecnico istituzionale già istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) quale strumento ido-

3. I Comuni stabiliscono i coefficienti di peso specifico nell'ambito di quelli individuati ai sensi del comma 1.

4. Fermi restando i criteri previsti dalla normativa statale, qualora i Comuni stabiliscano coefficienti di peso specifico in difformità a quelli individuati dalla Regione, trasmettono alla Regione medesima le motivazioni delle difformità e le pubblicano sul proprio sito istituzionale.

Art. 5

(Correttivi ai criteri di ripartizione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale individua i correttivi ai criteri di ripartizione dei costi e li trasmette a tutti i Comuni della regione Marche.

2. La Giunta regionale, con cadenza annuale e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno, può aggiornare i correttivi ai criteri di ripartizione dei costi di cui al comma 1.

3. I Comuni adottano i correttivi ai criteri di ripartizione dei costi nell'ambito di quelli individuati ai sensi del comma 1.

4. Fermo restando il rispetto della normativa statale, qualora i Comuni stabiliscano correttivi ai criteri di ripartizione dei costi in difformità a quelli individuati dalla Regione, trasmettono alla Regione medesima le motivazioni delle difformità e le pubblicano sul proprio sito istituzionale.

Art. 6

(Campagne di comunicazione)

1. La Regione realizza campagne di comunicazione finalizzate a informare i cittadini in ordine all'applicazione della tariffazione puntuale dei rifiuti prevista da questa legge.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2018, agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di questa legge, valutati in complessivi euro 300.000,00, di cui euro 250.000,00 investimento e 50.000,00 corrente, si fa fronte con le risorse regionali iscritte già a carico della Missione 09 "Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 03 "Rifiuti" del bilancio di previsione 2017/2019.

neo a favorire ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di riduzione dei rifiuti e di raccolta differenziata individuati nel Piano regionale di cui all'articolo 1 mediante l'applicazione del sistema di tariffazione puntuale.

2. Per le finalità di questa legge, la composizione del Tavolo tecnico istituzionale di cui al comma 1 è integrata con un rappresentante per ogni Assemblea territoriale di ambito (ATA) di cui all'articolo 7 della l.r. 24/2009, con i rappresentanti delle associazioni ambientaliste operanti a livello regionale nel settore della prevenzione dei rifiuti e dei soggetti gestori del servizio pubblico di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Art. 4

(Compiti del Tavolo tecnico istituzionale)

1. Il Tavolo tecnico istituzionale di cui all'articolo 3 svolge prioritariamente le seguenti attività:

a) propone alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, un programma degli interventi e delle azioni da sostenere per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) favorire la conoscenza e la condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche legate all'applicazione della tariffa puntuale all'interno ed all'esterno del territorio regionale;

2) favorire la crescita delle competenze del personale dei comuni sulle modalità applicative della tariffazione puntuale e sugli aspetti legati allo start-up del nuovo sistema;

3) monitorare gli effetti della diffusione dei sistemi di tariffazione puntuale in termini sia di miglioramento delle performance ambientali e di riduzione della produzione dei rifiuti sia delle eventuali criticità che dovessero verificarsi nei territori nelle fasi di start-up;

b) predispone un regolamento-tipo regionale per agevolare l'applicazione da parte dei comuni marchigiani del sistema di tariffazione puntuale;

c) elabora linee di indirizzo a supporto dei comuni nel percorso di adozione ed implementazione dei sistemi di tariffazione puntuale;

d) elabora indirizzi per l'individuazione da parte dei comuni dei coefficienti di peso specifico previsti dal comma 5 dell'articolo 6 del d.m. 20 aprile 2017;

e) elabora indirizzi per la definizione dei correttivi ai criteri di ripartizione dei costi ai sensi dell'articolo 9 del d.m. 20 aprile 2017.

Art. 5

(Campagne di comunicazione)

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di campagne di comunicazione dirette ad informare e sensibilizzare gli utenti del servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati riguardo ai potenziali benefici della tariffa puntuale ed ai risultati raggiunti nei territori in cui essa viene applicata.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge, autorizzate fino ad un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con le risorse già iscritte nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti", del bilancio di previsione 2018/2020, correlate, in quanto coerenti, alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".

2. A decorrere dagli anni successivi al 2019, le spese di questa legge sono autorizzate e trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.

Art. 7

(Norme transitorie e finali)

1. I Comuni che, alla data di entrata in vigore di questa legge, già applicano il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico adeguano i propri sistemi informatici gestionali al fine di interfacciarli con il sistema informatico regionale di cui all'articolo 2 entro un anno dalla medesima.

2. In sede di prima applicazione di questa legge, il Tavolo tecnico istituzionale di cui

all'articolo 3 propone alla Giunta regionale il programma annuale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 entro il 30 novembre 2018.